

STATUTO

ASSOCIAZIONE "HYPERBOLE"

Osservatorio dei Periti Industriali su Formazione, Innovazione tecnologica, Cultura di Impresa, Organizzazione e sicurezza aziendale

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

Ad iniziativa del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini è costituita l'Associazione hyperbole - Osservatorio dei Periti Industriali su Formazione, Innovazione tecnologica, Cultura di Impresa, Organizzazione e sicurezza aziendale, di seguito chiamata Associazione.

ARTICOLO 2

NORMA ESTENSIVA

Le norme del presente statuto formalmente riferite ai Periti Industriali e ai Periti Industriali Laureati devono intendersi anche rivolte ad altre professioni intellettuali, soprattutto di area tecnica.

Tale disposizione rimarrà ferma pure nell'ipotesi che, in futuro le suddette professioni siano denominate o regolamentate, per disposizioni di Legge e per norme contrattuali, in modo diverso da quello attuale.

ARTICOLO 3

SEDE E DURATA

La sede dell'Associazione è in Rimini, Via Secchiano n. 1. Spetta al Consiglio Direttivo il potere di deliberare circa l'eventuale trasferimento.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4

SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico,

economico e sociale e che siano rilevanti per l'esercizio della professione, nonché per la formazione ed informazione dei Periti Industriali e gli esercenti le altre professioni indicate nel precedente art. 2.

L'Associazione ha il fine di accrescere e valorizzare l'interesse pubblico alle problematiche della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro ed in particolare si propone di:

- a) sostenere e sviluppare iniziative volte alla promozione e alla diffusione di una moderna cultura tecnico-scientifica.
- b) Indirizzare, promuovere e curare le attività di formazione di aggiornamento dei professionisti, realizzate sia direttamente sia tramite gli Ordini Professionali, sia in altre forme associate.
- c) Promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo tecnico, giuridico, economico e sociale finalizzate principalmente all'esercizio della professione di Perito Industriale, nonché alle altre professioni di cui all'art. 2.
- d) Sostenere e sviluppare iniziative volte all'accrescimento della cultura professionale e di impresa, promuovere e bandire borse di studio destinate ad esperti e studiosi di area tecnica.
- e) Collaborare con il mondo universitario e produttivo oltre che con altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare costantemente sinergie utili alle attività dell'Associazione anche con l'organizzazione e la gestione di attività di training, tirocini, stage, nonché progetti di collaborazione.
- f) Promuovere e finanziare la costituzione, la conservazione e l'ampliamento di banche dati che siano consultabili sia localmente, sia a mezzo di reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, e che riguardino le discipline di interesse delle professioni di cui al precedente art. 2.
- g) Sostenere gli interessi materiali e morali dei professionisti dell'area tecnica in tutti i campi delle loro molteplici attività.
- h) Organizzare e svolgere, in via diretta o indiretta ogni attività di carattere tecnico amministrativo e gestionale che sia ritenuta opportuna e/o che costituisca supporto agli adempimenti e funzioni istituzionali del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni, anche di natura assicurative, con imprese ed enti pubblici e privati, porre in essere ogni atto idoneo

a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie.

ARTICOLO 5

ASSOCIATI

Gli associati sono classificati in quattro categorie:

- Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- Ordinari: coloro che in possesso del diploma di Perito Industriale e coloro che, laureati, siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al collegio dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati, abbiano inoltrato domanda al Consiglio direttivo e siano stati accolti.
- Onorari: coloro che vengono nominati su proposta del Consiglio direttivo dall'assemblea per prestigio e particolari benemerienze. Gli associati onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
- Sostenitori: persone fisiche, in possesso dei requisiti degli associati ordinari, persone giuridiche ed enti che vengono accettati dal Consiglio direttivo e che sostengono finanziariamente l'Associazione.

Ogni associato gode dei medesimi diritti e dei medesimi doveri nei confronti dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi.

ARTICOLO 6

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati e l'accettazione è deliberata dal Consiglio direttivo con decisione inappellabile.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'interessato potrà ripresentare domanda trascorso almeno un anno dalla precedente.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 7

DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) Dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno;
- b) Decadenza, a seguito della perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) Esclusione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- d) Morosità, in caso di mancato pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 8

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 9

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione e che siano iscritti da almeno un mese dalla data stabilita per l'assemblea. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un

associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 10

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un VicePresidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. La maggioranza dei consiglieri deve essere costituita da componenti del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle

quote associative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il componente il Consiglio che senza giustificato motivo, non partecipa almeno a tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto dallo stesso organo di appartenenza che provvederà alla sua sostituzione.

ARTICOLO 14

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le assemblee degli associati;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea degli associati;
- f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- g) stabilire le quote associative annuali, comprese quelle per i nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive di studio e di un comitato tecnico scientifico i cui componenti associati o non vengono nominati dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere

qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 16

DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo utile.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17

IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione

di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 18

ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 19

ENTRATE

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi di associati sostenitori;
- c) da versamenti volontari di associati o di terzi;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- f) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- g) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

ARTICOLO 20

IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e/o acquisiti dalla Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 21

SCIoglIMENTO

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, ovvero in mancanza al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

ARTICOLO 23

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile ed in particolare a quelle contenute nel libro I° ed in subordine a quelle contenute nel libro V°.